



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Prestazioni Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE N. 10 DEL 06/04/2009

A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni Interregionali e Sedi
Compartimentali
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Commissario Straordinario

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione tra E.N.P.A.L.S. e Federazione Italiana Pallacanestro per la verifica della regolarità contributiva.

Sommario: *La Convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) definisce i criteri e le modalità per procedere alla verifica delle contribuzioni versate dalle società sportive professionistiche affiliate alla FIP al fine della partecipazione ai campionati professionistici e si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dall'E.N.P.A.L.S. per favorire il controllo della regolarità contributiva dei datori di lavoro iscritti all'Ente.*

In data 20 marzo 2009, il Presidente dell'E.N.P.A.L.S., Amalia Ghisani, ed il Presidente della F.I.P., Dino Meneghin, hanno sottoscritto una convenzione con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per procedere alla verifica delle contribuzioni versate, da parte delle società di pallacanestro professionistico, per il finanziamento delle prestazioni obbligatorie a favore degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici.

Sulla base di tale accordo, l'E.N.P.A.L.S. si impegna ad implementare le attività di controllo della regolarità contributiva delle società di pallacanestro iscritte ai campionati professionistici di Serie A e di Legadue ed a comunicare alla F.I.P. le eventuali situazioni di irregolarità. Il suddetto accordo, con il quale l'E.N.P.A.L.S. e la F.I.P. hanno inteso rafforzare le condizioni di tutela previdenziale degli sportivi professionisti del settore, analogamente a quella già stipulata con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) nel 2002, impone il rispetto degli obblighi contributivi da parte di tutte le società di pallacanestro professionistiche.

Detto accordo rientra nel più ampio quadro di collaborazioni e sinergie che l'E.N.P.A.L.S. sta realizzando con le Organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le Federazioni sportive, le altre strutture della Pubblica Amministrazione e le grandi imprese operanti nel settore dello spettacolo e dello sport professionistico al fine di migliorare l'efficacia delle forme di tutela pensionistica dei lavoratori del settore, nonché di favorire la diffusione di comportamenti ispirati al rispetto delle disposizioni di legge in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.

Nel dettaglio, la Convenzione (cfr. allegato) disciplina i rapporti tra l'E.N.P.A.L.S. e la F.I.P. relativamente alla verifica delle regolarità contributiva delle società sportive professionistiche affiliate alla F.I.P. al fine della partecipazione ai campionati professionistici della serie A e Legadue. Al riguardo, si ricorda che il rispetto degli obblighi di contribuzione previdenziale costituisce, sulla base dei vigenti regolamenti della F.I.P., condizione necessaria per l'iscrizione delle società ai campionati professionistici.

In particolare in presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, le società sono considerate in regola, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- “a) ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'E.N.P.A.L.S. e/o di Equitalia Riscossioni S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;*
- b) sussistenza di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale non manifestamente infondato;*
- c) emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;*
- d) sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.”*

L'art. 2 della Convenzione disciplina il procedimento di verifica della regolarità contributiva in particolare stabilisce che la F.I.P. deve trasmettere ogni anno, entro il 31 marzo, l'elenco delle società professionistiche di pallacanestro al fine di consentire all'E.N.P.A.L.S. di effettuare *“i controlli preordinati alla verifica della regolarità degli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa in materia di prestazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti.”*

Per agevolare lo svolgimento dei controlli, le società, in caso di contestazione da parte dell'E.N.P.A.L.S., *“sono tenute a presentare tempestivamente alle Sedi territorialmente competenti dell'E.N.P.A.L.S., copia dei modelli F24/I24 quietanzati, comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi per i mesi oggetto di contestazione. Allo stesso scopo, in caso di debiti iscritti a ruolo, la Società, a seguito di contestazione da parte dell'E.N.P.A.L.S., sono tenute a presentare tempestivamente alle Sedi territorialmente competenti dell'E.N.P.A.L.S., copia dell'eventuale quietanza di pagamento rilasciata ovvero, in relazione ai debiti contributivi iscritti a ruolo per i quali sia in corso la regolarizzazione in forma rateale, copia del provvedimento di ammissione al beneficio della regolarizzazione in forma rateale, rilasciati dalla competente sede di Equitalia Riscossioni S.p.A.”.*

L'E.N.P.A.L.S., nel caso in cui riscontri situazioni di irregolarità contributiva, comunica alla FIP e alla Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche le situazioni di irregolarità contributiva rilevate, *“sulla base delle seguenti modalità:*

- a) entro il 15 giugno di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di aprile ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese;*
- b) entro il 15 luglio di ciascun anno le variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella precedente comunicazione del 15 giugno a seguito di operazioni di regolarizzazione;*
- c) entro il 15 dicembre di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di ottobre ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese;*
- d) entro il 15 marzo di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di gennaio ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese.”*

La F.I.P., al fine di consentire la corretta applicazione della convenzione si impegna ad emanare idonea regolamentazione per vincolare le società all'assolvimento degli obblighi contributivi ed informativi nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. e per favorire la corretta applicazione della Convenzione.

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1 maggio 2009 con scadenza il 30 aprile 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

Allegato:

- Convenzione tra E.N.P.A.L.S. e F.I.P. per la verifica della regolarità contributiva delle società di pallacanestro professionistiche.

**CONVENZIONE TRA E.N.P.A.L.S. E F.I.P.
PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
DELLE SOCIETA' DI PALLACANESTRO PROFESSIONISTICHE**

La **Federazione Italiana Pallacanestro** (di seguito denominata "F.I.P." o, congiuntamente all'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, "le Parti"), con sede in Roma, alla Via Vitorchiano 113 – cf 05267070588 legalmente rappresentata dal Sig. DINO MENECHIN

E

l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (di seguito denominato "E.N.P.A.L.S." o, congiuntamente alla F.I.P., "le Parti") con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 206 - C.F. 02796270581, legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario Dott.ssa AMALIA GHISANI

PREMESSA

- considerato il disposto di cui all'articolo 12 della legge n. 91/81, in forza del quale *"al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e i principi da questo approvati"*;
- visto che sulla base della delibera di ammissione ai Campionati Professionistici adottata dal Consiglio Federale della F.I.P., la sussistenza della regolarità contributiva è requisito essenziale per l'iscrizione ai campionati professionistici di pallacanestro, in quanto, l'inadempimento degli obblighi contributivi può arrecare grave pregiudizio alle posizioni assicurative degli sportivi professionisti, oltre che introdurre elementi di distorsione nel corretto svolgimento dei campionati sportivi;
- tenuto conto che la finalità di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sottesa alle predette previsioni normative, è perseguibile anche attraverso azioni di contrasto dei fenomeni di omissione, evasione ed elusione degli obblighi di contribuzione obbligatoria all'E.N.P.A.L.S.;
- visto che le Parti, a tutela della regolarità dei campionati ed a salvaguardia degli equilibri finanziari del Fondo Pensioni Sportivi Professionisti istituito presso l'

E.N.P.A.L.S., intendono promuovere, d'intesa tra loro, iniziative dirette ad assicurare il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione nei confronti del predetto Fondo Pensioni;

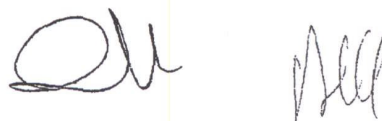
- valutata l'utilità di una fattiva collaborazione tra le Parti realizzata attraverso lo sviluppo un modello organizzativo per processi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 1 (Oggetto e definizioni)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente alla verifica della regolarità contributiva delle Società sportive professionistiche affiliate alla F.I.P finalizzata alla partecipazione ai campionati professionistici di serie A e Legadue (di seguito denominate "Società").
2. Per regolarità contributiva si intende l'insussistenza di debiti per contributi ed oneri accessori accertati contabilmente dall'E.N.P.A.L.S..
3. In presenza di debiti per contributi previdenziali e oneri accessori, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:
 - a) ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'E.N.P.A.L.S. e/o di Equitalia S.p.A. in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
 - b) sussistenza di contenzioso in sede amministrativa ovvero giudiziale non manifestamente infondato;
 - c) emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale in relazione a debiti contributivi iscritti a ruolo;
 - d) sospensione degli obblighi contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.
4. Il controllo della regolarità contributiva delle Società è effettuato periodicamente nel rispetto dei limiti temporali e con l'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.



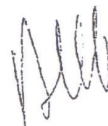
Articolo 2
(Procedimento di verifica della regolarità contributiva)

1. La F.I.P. trasmette annualmente all'E.N.P.A.L.S., entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco delle Società professionistiche di pallacanestro, con evidenza della denominazione, della sede legale, del codice fiscale o partita IVA e del codice gruppo E.N.P.A.L.S..
2. L'E.N.P.A.L.S. effettua, in relazione alle Società di cui al suddetto elenco, i controlli preordinati alla verifica della regolarità degli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa in materia di prestazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti.
3. Al fine di agevolare lo svolgimento dei sopra citati controlli, le Società, a seguito di contestazione da parte dell'E.N.P.A.L.S., sono tenute a presentare tempestivamente alle Sedi territorialmente competenti dell'E.N.P.A.L.S., copia dei modelli F24/I24 quietanzati, comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi per i mesi oggetto di contestazione. Allo stesso scopo, in caso di debiti iscritti a ruolo, la Società, a seguito di contestazione da parte dell'E.N.P.A.L.S., sono tenute a presentare tempestivamente alle Sedi territorialmente competenti dell'E.N.P.A.L.S., copia dell'eventuale quietanza di pagamento rilasciata ovvero, in relazione ai debiti contributivi iscritti a ruolo per i quali sia in corso la regolarizzazione in forma rateale, copia del provvedimento di ammissione al beneficio della regolarizzazione in forma rateale, rilasciati dalla competente sede di Equitalia S.p.A..
4. Laddove le Società non effettuino tempestivamente gli adempimenti previsti dal comma 3 del presente articolo, nessuna colpa può essere imputata all'E.N.P.A.L.S. qualora, anche dopo l'effettuazione della segnalazione di irregolarità ai sensi dei commi seguenti del presente articolo, si riscontri l'insussistenza parziale o integrale della situazione di irregolarità rilevata.
5. La copia della documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la conformità della medesima all'originale.
6. L'E.N.P.A.L.S. comunica alla F.I.P. e alla Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche le situazioni di irregolarità contributiva relative alle Società indicate nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base delle seguenti modalità:
 - a) entro il 15 giugno di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di aprile ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese;
 - b) entro il 10 luglio di ciascun anno le variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella precedente comunicazione del 15 giugno a seguito di operazioni di regolarizzazione;

- c) entro il 15 dicembre di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di ottobre ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese;
 - d) entro il 15 marzo di ciascun anno in relazione ai contributi previdenziali di competenza fino al mese di gennaio ovvero in relazione alle rate scadute fino al predetto mese.
7. Qualora una delle Società ammesse dall'E.N.P.A.L.S. alla regolarizzazione rateale dei debiti contributivi decada, a seguito del mancato rispetto delle scadenze di pagamento, dal beneficio della dilazione rateale, l'E.N.P.A.L.S. trasmette copia dell'atto di revoca alla F.I.P. e alla Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono trasmesse, a cura dell'E.N.P.A.L.S., anche alla Lega di Serie A ed alla Legadue.

Articolo 3 (Conseguimento degli obiettivi)

1. Le Parti si impegnano a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.
2. Ogni possibile ridefinizione del presente accordo sarà effettuata assumendo come obiettivi primari l'accrescimento dell'efficacia delle azioni di accertamento volte a rilevare l'esistenza di situazioni di irregolarità contributiva ed il miglioramento dell'efficienza e dei flussi informativi.
3. Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, la F.I.P. si impegna ad emanare idonea regolamentazione finalizzata a:
 - a) vincolare le Società all'assolvimento degli obblighi contributivi ed informativi nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
 - b) ottenere dalle Società l'autorizzazione a che l'E.N.P.A.L.S. possa trasmettere, alla F.I.P., alla Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche, alla Lega di Serie A ed alla Legadue, ogni informazione in ordine all'adempimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. medesimo;
 - c) ottenere dalle Società apposita dichiarazione affinché tengano indenne l'E.N.P.A.L.S. da ogni richiesta di risarcimento in sede civile a seguito della segnalazione di irregolarità parzialmente o integralmente insussistenti nei casi in cui la Società, a seguito di contestazione, non abbia provveduto, ai sensi dell'art.2, comma 3, della presente Convenzione, a produrre tempestivamente la documentazione comprovante la propria regolarità contributiva;
 - d) favorire la corretta applicazione della presente Convenzione.



Articolo 4
(Durata e modifiche della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dal 1 maggio 2009 e scade il 30 aprile 2012 e continuerà a produrre effetti in relazione ai provvedimenti adottati prima della scadenza.
2. Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, la medesima sostituisce integralmente gli accordi tra le Parti e le regolamentazioni amministrative intervenute precedentemente in materia.
3. Ogni modifica della presente Convenzione deve essere realizzata in forma scritta ed acquista validità solo a seguito della sottoscrizione delle Parti.
4. Le Parti si impegnano a modificare la presente Convenzione al fine di adeguarla ad eventuali sopravvenute innovazioni normative, nonché al fine di accrescere l'efficienza delle procedure e dei processi informativi.

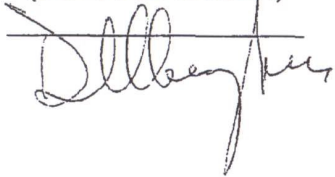
Redatto e sottoscritto in duplice copia.

Roma, lì 20 marzo 2009

Federazione Italiana Pallacanestro

IL PRESIDENTE

(DINO MENEGHIN)



Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(AMALIA GHISANI)

